

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Fondata da ALDO CESSARI, già diretta da GIUSEPPE PERA e da PIETRO ICHINO

Direttore responsabile
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO



Direttore
LUIGI MONTUSCHI

Comitato scientifico

CARLO CESTER - MAURIZIO CINELLI - RICCARDO DEL PUNTA - GIUSEPPE FERRARO
EDOARDO GHERA - PIETRO ICHINO - ARTURO MARESCA - ORONZO MAZZOTTA
ROBERTO ROMEI - FRANCESCO SANTONI - RENATO SCOGNAMIGLIO - PATRIZIA TULLINI
JESÚS CRUZ VILLALÓN - MAXIMILIAN FUCHS - ANTOINE LYON CAEN - ALAN NEAL

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

estratto
3/20

INDICE SOMMARIO

<i>Ricordo di Luigi Montuschi</i> , di R. DE LUCA TAMAJO	327
<i>Ricordo di Renato Scognamiglio</i> , di M. RUSCIANO.	331

PARTE PRIMA

DOTTRINA

MATTIA PERSIANI, <i>Ancora sul concetto di coordinamento</i>	337
Again on the concept of coordination	
GIUSEPPE FERRARO, <i>Nuove subordinazioni e vecchie categorie giuridiche</i> . . .	349
New forms of subordination and old legal categories	
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, <i>Le criticità della rappresentatività sindacale «misurata»: quale perimetro?</i>	377
Critical issues of “measured” union representativeness: which perimeter?	
FEDERICO MARTELLONI, <i>La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost.</i> . . .	399
The protection of work through the prism of art. 35 of the Constitution	
SILVIA ORTIS, <i>Biometria e videosorveglianza nella lotta all’assenteismo dei dipendenti pubblici: uno sguardo alla legge concretezza n. 56/2019</i> . . .	429
Biometrics and video surveillance in the fight against absenteeism of public employees: a look at the law n. 56/2019	
LUCA DI SALVATORE, <i>Codatorialità e responsabilità del datore di lavoro nelle reti di imprese</i>	451
Joint employership and responsibility of the employer in a business networks context	

PARTE SECONDA
NOTE A SENTENZA**Rapporto di lavoro**

- GIULIA CASSANO, *Molestie legate alla razza e discriminazioni nel rapporto di lavoro*. 446
- WILLIAN CHIAROMONTE, *Ritenta, (non) sarai più fortunato! L'illegittimità per difetto di causa dell'apposizione del patto di prova a contratti successivi*. 454
- NICOLETTA DE ANGELIS, *La Cassazione estende la procedura prevista dall'art. 7 l. n. 300/1970 agli apprendisti*. 467
- DONATELLA DRAETTA, *Il lavoro autonomo dei riders ai tempi del Covid-19*. 475
- MARCO LOVO, *Applicazione analogica della responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori: quali limiti?*. 481
- GIOVANNI SPINELLI, *Successione di più imprenditori nell'unico appalto. Le sorti dei rapporti trasversali alle parti di azienda trasferite*. 492
- PAOLO TOSI, ELISA PUCCETTI, *Il licenziamento per motivi economici al vaglio della Consulta*. 516
- PAOLO STOLFA, *Insussistenza del g.m.o. e reintegrazione: il Tribunale di Ravenna rimette la questione alla Corte costituzionale*. 523
- MARCO TUFO, *Il diritto di convertibilità della malattia in ferie e l'obbligo datoriale di disporre la visita di idoneità alla mansione*. 529

Diritto della previdenza sociale

- FABIO D'AVERSA, *La vocazione universalistica della gestione separata: il caso del professionista già pensionato*. 535
- PAOLA PERINU, *Sulla mancata opposizione agli atti della riscossione e i relativi effetti sul credito previdenziale*. 542

Diritto penale del lavoro

- ANDREANA ESPOSITO, *I riders di Uber Italy s.r.l.*. 558
- GIANLUCA GENTILE, *Sull'appropriazione indebita di dati informatici*. 570

Diritto europeo e comparato

- EVA LACKOVA, *I riders e il tertium genus canadese nell'epoca digitale*. 582

Diritto sindacale

- MICHELE MURGO, *Il diritto di indire l'assemblea nel t.u. sulla rappresentanza: una (prevedibile) conferma* 593

PARTE TERZA**OSSERVATORIO****Legislazione in materia di lavoro**

- Dal decreto «cura Italia» al decreto «rilancio»: l'Italia prova a ripartire (di M. CORTI e A. SARTORI) 77

Contrattazione collettiva

- La «perequazione» retributiva collettiva e individuale (di S. MALANDRINI) 87

Miscellanea

- *Street art*, diritto e dintorni (di M. CINELLI) 97
- La nota a sentenza come genere letterario: spunti e appunti per giuristi (del lavoro) in erba (di M. FALSONE) 119

- Libri ricevuti** (a cura di R. DE LUCA TAMAJO e L. TEBANO) 133

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSAZIONE 23 marzo 2020, n. 7485 - MANNA *Pres.* - CAVALLARO *Est.* - VISONÀ *P.M.* - Inps (avv. Maritato, De Rose, Sgroi, D'Alosio, Matano) c. R.A. (avv. Summa, D'Angelo).

Cassa, con rinvio, A. Bologna 17 aprile 2014 n. 309.

Previdenza - Gestione Separata - Professionista pensionato - Obbligo di iscrizione - Contribuzione soggettiva - Contribuzione Integrativa - Enti previdenziali di diritto privato - Statuti e Regolamenti.

L'iscrizione alla Gestione separata deve considerarsi obbligatoria anche per i soggetti che, già titolari di un trattamento pensionistico, svolgano successivamente attività professionale senza versare al proprio Ente previdenziale privatistico di riferimento una contribuzione idonea a costituire una autonoma posizione previdenziale. Solo l'adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti dei citati Enti al disposto di cui al comma 11 dell'art. 18 del d.l. n. 98/2011 può comportarne l'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata. (1)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con sentenza depositata il 17.4.2014, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva

(1) La vocazione universalistica della gestione separata: il caso del professionista già pensionato

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna, ancora una volta, a pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 18, co. 11 e 12, del d.l. n. 98/2011 e, in particolare, sull'individuazione della platea dei soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps in forza dell'art. 2, co. 26, della l. n. 335/1995.

La pronuncia — ribattendo con vigore all'efficacia argomentativa di taluni “dissenzianti” orientamenti di merito formati in tempi più recenti (A. Palermo 11 luglio 2019, *D&G*, 2020; T. Perugia 5 febbraio 2020, inedita) — ha inteso estendere i noti approdi interpretativi di legittimità raggiunti nel biennio 2017-2018 anche all'ipotesi, a quanto consta prima mai esaminata, del professionista già titolare di un trattamento previdenziale (perito iscritto al relativo albo) che versi la sola contribuzione integrativa in favore dell'Ente di diritto privato di riferimento.

Prima di entrare nel merito della questione e della portata della sentenza in commento, appare opportuno soffermarsi brevemente sulle disposizioni d'interesse.

Il nodo gordiano della vicenda trae origine dall'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995 che, nell'ambito della nota riforma pensionistica, aveva previsto l'obbligo di

accolto l'opposizione proposta da R.A. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, trattandosi di soggetto che aveva svolto attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento,

iscrizione alla Gestione Separata per «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi».

La disposizione in esame ha posto, sin da subito, molteplici problemi interpretativi in merito alla categoria dei professionisti iscritti ad Albi dotati di Ente previdenziale di diritto privato di riferimento.

In particolare, per quel che qui interessa, secondo l'Inps erano — e sono — obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata, non solo tutti i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, ma anche coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso gli Enti privatistici di riferimento, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o Regolamenti (ad es. pensionati, soggetti con reddito inferiore a determinate soglie, etc.) (Circ. Inps nn. 112/1996, 124/1996, 99/2011, 74/2014 e Messaggio Inps n. 709/2012).

A fronte dell'incertezza del dettato normativo, testimoniata da un cospicuo contenzioso giudiziario sfociato in soluzioni giurisprudenziali contrastanti (si veda la sintesi contenuta nel Messaggio Inps n. 821/2014), il Legislatore è intervenuto con l'art. 18, co. 11 e 12, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), all'esplicito fine di offrire una soluzione alla questione. Da una parte, «imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico)» e dall'altra «precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata Inps coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposti albi o elenchi» (Lavori Parlamentari relativi all'art. 18, d.l. n. 98/2011).

In particolare, il Legislatore, con l'art. 18, co. 11 d.l. n. 98/2011, ha previsto per gli Enti previdenziali di diritto privato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, di adeguare i propri Statuti e Regolamenti introducendo, con esclusivo riferimento ai professionisti pensionati, l'obbligatorietà dell'iscrizione e della «ordinaria» contribuzione soggettiva (con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti). Sempre al co. 11 è stato, altresì, precisato che «qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo» (riferito all'obbligo di contribuzione soggettiva).

All'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011 il Legislatore, interpretando autenticamente il tanto discusso art. 2, co. 26, l. n. 335/1995 prima citato, ha, poi, per quel che qui interessa, escluso espressamente dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fermo l'adeguamento su visto degli Statuti e dei Regolamenti, i «soggetti di cui al comma 11» (e, cioè, quelli già pensionati) fornendo, per il resto, nonostante le finalità dell'intervento, un'interpretazione equivoca del contesto normativo d'interesse.

dovesse trovare applicazione l'esclusione dall'iscrizione alla Gestione separata prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), che, nel recare l'interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva esonerato dall'iscrizione i soggetti di cui al precedente comma 11, vale a dire coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo essere stati collocati

Non restava infatti chiarito, tra le altre cose, se il professionista (non pensionato), svolgente attività richiedenti l'iscrizione all'Albo, dovesse, o meno, ritenersi obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata qualora non fosse tenuto al versamento di contribuzione utile a costituire una posizione previdenziale presso l'Ente privatistico di riferimento (ad es. in caso di reddito inferiore a determinate soglie o, ancora, di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata).

Si approda così alle sentenze della Corte di Cassazione del biennio 2017-2018 (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30344, *LPO*, 2017, V-VI, 322-334, nt. CONTE; Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345, *q. Riv.*, 2018, II, 376-385 nt. PETRILLO; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1172; Cass. 23 gennaio 2018, n. 1643; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2282; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167, *LPO*, 2019, I-II, 67-69, nt. CONTE; Cass. 14 dicembre 2018, n. 32508, *Labor*, 2019, III, 303-311, nt. VENTURA) ove, richiamando le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, i Giudici di legittimità, troncando gli interrogativi, giungono ad estendere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata anche alle attività riservate ad iscritti ad albi i cui redditi non siano assoggettati a contribuzione utile alla pensione presso gli Enti previdenziali di diritto privato (valorizzando, a tal fine, la sola contribuzione soggettiva).

Secondo l'*iter* motivazionale seguito dalle pronunce della Suprema Corte, in via di estrema sintesi, la norma di cui all'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995 (letta in combinazione con la legge di interpretazione autentica) è volta ad assoggettare a contribuzione presso la Gestione Separata, nella prospettiva dell'universalità delle tutele, qualsivoglia attività autonoma fiscalmente identificabile a patto che non risulti, in concreto, diversamente ed integralmente coperta, sotto il profilo previdenziale, dall'Ente previdenziale privatistico di riferimento.

A dire della Corte la contribuzione integrativa non è idonea, al contrario di quella soggettiva, a costituire in capo al professionista una posizione previdenziale «in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale e [...] non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa [...] per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS».

I principi di diritto sopra esposti sono fatti propri dalla sentenza n. 7485 del 23 marzo 2020 della Corte di Cassazione, nonostante il caso scrutinato riguardasse un professionista che aveva svolto attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento. Secondo la Corte, infatti, quest'ultimo, al pari del professionista non titolare di un trattamento pensionistico, è comunque obbligato all'iscrizione alla Gestione separata qualora non sia tenuto «a versare il contributo soggettivo all'Ente previdenziale di categoria». Ed infatti, «soltanto l'adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo disposto del comma 11 [...] può comportarne l'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata».

Le conclusioni a cui giunge la sentenza in commento non sembrano, tuttavia, al di là delle probabili peculiarità del caso concreto esaminato, estendibili in via generale, all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 18, co. 11, de d.l. n. 98/2011, alla figura del professionista già pensionato.

in pensione da taluno degli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatorie. — *Omissis*.

Difatti, come visto, per i professionisti pensionati l'art. 18, co. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 98/2011 ha previsto, «qualora [...] gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti», l'applicazione, *ope legis*, di quanto disposto «al secondo periodo» e, cioè, l'obbligo di una specifica contribuzione soggettiva minima in favore dell'Ente previdenziale privatistico di riferimento. Pertanto, in mancanza di adeguamento, il Legislatore ha inteso intervenire autoritativamente introducendo direttamente, con riferimento ai professionisti pensionati, l'obbligo di contribuzione soggettiva «con aliquota non inferiore al cinquanta per cento».

La previsione di un tale obbligo — sicuramente non derogabile dai pur ampi poteri regolamentari degli Enti previdenziali di diritto privato — sembra limitare, in prospettiva, l'efficacia persuasiva del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte, in quanto il pensionato appare, per legge, a prescindere dal mancato esercizio dell'autonomia regolamentare dei predetti Enti di diritto privato, obbligato a versare, stando al disposto del dell'art. 18, co. 11, d.l. n. 98/2011, uno specifico contributo soggettivo in ragione dell'attività professionale svolta. Ciò, peraltro, sembra pienamente confermato (e meglio specificato) dal d.m. 14 marzo 2012 adottato in attuazione dei co. da 11 a 14, art. 18, d.l. n. 98/2011.

Se, come affermato dalla Corte, «solo l'adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo disposto del comma 11 [...] può comportarne l'esonerazione dall'iscrizione alla Gestione separata» (mediante l'introduzione dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione soggettiva a carico dei pensionati), vien da sé che la previsione dei medesimi obblighi direttamente da parte di una fonte legale sia idonea a limitare, rispetto ai professionisti pensionati, la vocazione universalistica della Gestione Separata.

Mentre con riferimento ai professionisti non pensionati la complessità della questione ha reso necessaria, da parte della Corte, un'articolata e sistematica interpretazione dell'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011 (il che rappresenta, di per sé, un'anomalia vista la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione testé richiamata), probabilmente, al contrario, con riferimento ai professionisti pensionati, all'esito dell'intervento legislativo del 2011, vi sono evidenti dati positivi sufficienti ad escludere tali soggetti dalla platea degli obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps.

In conclusione, l'impressione che se ne trae è che il Legislatore, con l'introduzione dell'obbligo *ope legis* di contribuzione soggettiva del professionista pensionato all'Ente privatistico di riferimento, abbia intenzionalmente voluto escludere tali soggetti dalla «*vis attractiva*» della Gestione Separata, diversamente da quanto avvenuto, stante le pronunce di legittimità del biennio 2017-2018, per gli altri professionisti, rispetto a cui occorrerà, probabilmente, verificare caso per caso se la contribuzione eventualmente versata sia correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria e, in particolare, sia idonea a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.

FABIO D'AVERSA

*Dottorando di ricerca in diritto del lavoro
nella Sapienza Università di Roma*

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con l'unico motivo di censura, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 11 e 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di merito ritenuto che l'odierno controricorrente, pur avendo continuato a svolgere, successivamente al pensionamento di vecchiaia, attività di lavoro autonomo di perito industriale, per la quale aveva versato all'ente privato che gestisce la previdenza obbligatoria in favore dei periti industriali soltanto il contributo integrativo, non fosse tenuto a iscriversi presso la Gestione separata presso l'Inps. Il motivo è fondato.

Com'è noto, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, (conv. con L. n. 111 del 2011), nel prevedere, al comma 12, che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, si interpretasse nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”, ossia agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, ha testualmente esteso l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ai “soggetti di cui al comma 11”, cioè ai soggetti “già pensionati” in riferimento ai quali il predetto comma 11 ha a sua volta previsto che “gli enti previdenziali di diritto privato” di cui ai citati decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” dovessero adeguare “i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale” e istituendo a loro carico “un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”.

Ciò posto, reputa il Collegio che i principi di diritto elaborati da questa Corte nell'interpretazione della disposizione di cui all'anzidetto D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit. (cfr. Cass. nn. 30344 del 2017, 32166, 32167 e 32508 del 2018) debbano governare anche la soluzione della presente fattispecie, la cui peculiarità è rappresentata dal fatto che l'attività di lavoro autonomo richiedente l'iscrizione all'albo (nella specie, dei periti industriali) è stata posta in essere da un soggetto già pensionato.

Va anzitutto rilevato come non possa condividersi l'assunto della sentenza impugnata secondo cui la previsione per il futuro dell'obbligo di assoggettamento a contribuzione dei redditi percepiti dai lavoratori autonomi già pensionati escluderebbe, in via d'interpretazione, la possibilità di iscrizione alla Gestione separata “in tutti i casi in cui il pensionato sia libero professionista iscritto ad albo professionale” (così la sentenza impugnata, pag. 6): al contrario, il fatto che il legislatore, nel dettare al successivo comma 12 la norma d'interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia ritenuto di menzionare

espressamente, al fine di escluderli dall'obbligo di iscrizione, "i soggetti di cui al comma 11", ossia appunto i pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie, conferma semmai che anche per costoro un obbligo di iscrizione esisteva già prima dell'introduzione della D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 11, cit., e che solo l'adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo disposto del comma 11 (vale a dire alla previsione di "obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale") può comportarne l'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata.

Detto altrimenti, il fatto che il legislatore, nel dettare la norma d'interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia escluso dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata i pensionati che svolgano attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo e che versino all'ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, significa a contrario che costoro, qualora non fossero stati (come nella specie) tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente esponentiale di categoria, dovevano iscriversi alla Gestione separata: diversamente, non ci sarebbe stato motivo di menzionare "i soggetti di cui al comma 11" nell'ambito della norma d'interpretazione autentica contenuta nel successivo comma 12, giacché il presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività libero-professionale per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non siano tenuti a versare all'ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (così già Cass. n. 30344 del 2017, cit.).

Per il resto, non può il Collegio che richiamarsi alle argomentazioni già più volte esposte da questa Corte nelle pronunce dianzi ricordate a proposito della corretta interpretazione della norma di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit., e ribadire che la vocazione universalistica affidata alla Gestione separata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, va compresa sia nei suoi profili soggettivi, per essere rivolta a tutti i lavoratori autonomi che siano privi di altra tutela previdenziale, sia soprattutto nei suoi profili oggettivi, per essere riferita a tutti i redditi non assoggettati altrimenti ad alcuna contribuzione previdenziale: sta qui la ragione di fondo che rende non condivisibile l'assunto (perorato anche nell'odierno controricorso) secondo cui non potrebbe essere soggetto all'iscrizione nella Gestione separata quel professionista che, sulla base di una qualche eccezione prevista dalla regolamentazione della cassa di previdenza di categoria, non sia tenuto all'iscrizione presso di essa (così specialmente Cass. nn. 32166, 32167 e 32508 del 2018, cit.).

Detto altrimenti, la relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività, cioè postulando che la L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, abbiano fissato *in abstracto* un rigido

riparto di competenze, ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell'esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 Euro, per come indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003).

È piuttosto il caso di aggiungere che a diverse conclusioni non può giungersi nemmeno considerando la peculiare situazione dei liberi professionisti che abbiano (come nella specie) già conseguito la pensione, che potrebbero trovarsi a pagare una contribuzione senza riceverne alcun beneficio in termini pensionistici: com'è stato più volte chiarito da questa Corte, non esiste alcun rapporto di corrispettività tra l'obbligo del versamento contributivo e la prestazione previdenziale assicurata dalla gestione che ne è destinataria né alcun principio generale di esonero dal pagamento o di restituzione di contributi legittimamente versati per i quali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale (v. tra le tante Cass. n. 29910 del 2011). — *Omissis*.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.